



SENTENZA N.253/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71974** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22.07.2019 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F: (omissis) poi riassunto dalla Sig.ra (omissis) vedova(omissis), nata a (omissis) anche quale genitrice esercente la potestà genitoriale sul minore (omissis) ambedue eredi del Sig.(omissis), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Bava (C.F.: BVANDR64L24D969O - pec: avv.andreabava@certmail-cnf.it) e dall'Avv. Fabio Basso del Foro di Salerno (C.F.: BSSFBA75L17H703G - p.e.c. avvocato.fabiobasso@pec.it, fax 089229134) elettivamente domiciliati nello studio del secondo in Via R. De Martino, n. 10, Salerno;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Comandante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz n. 11, rappresentato e difeso con le modalità di cui all'art. 158, comma 1, c.g.c.;

nonché contro

INPS, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Roma,

Via Ciri il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca

Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

per

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia

“postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con

linfoadnectomia ed omentectomy per adenocarcinoma gastrico in attuale

follow up post chemioterapico”.

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del

18.04.2023, che ha assegnato a questo G.M. il presente giudizio;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 26.05.2025, celebrata con

l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, in servizio nell'Esercito

italiano fin dal 10.02.1995, impugnava il decreto n. 3090, del 7.11.2018,

con cui l'Amministrazione della Difesa non riconosceva come

dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta *“Postumi di*

intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed

omentectomy per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post

chemioterapico”.

Parte attrice contestava il provvedimento impugnato, chiedendo la

declaratoria della dipendenza da causa di servizio della suddetta

malattia. Chiedeva disporsi CTU, onde dare conferma del nesso di

causalità o concausalità efficiente e determinante tra l'esposizione

professionale ai particolari fattori di rischio connaturata al servizio prestato e il tumore da lui contratto.

1.2. Più in particolare, esponeva di aver prestato servizio nell'Esercito in diverse aree e soprattutto di avere svolto due missioni in Afghanistan (dal 9.01.2004 al 12.05.2004 e dall'8.11.2005 all'11.05.2006), zone caratterizzate dalla massiccia presenza dei residui dei bombardamenti del conflitto, effettuati anche con un funzionamento a uranio impoverito da parte delle forze della coalizione. Esponeva di aver effettuato attività di recupero di mezzi cingolati e blindati distrutti o danneggiati dal conflitto, di brillamento di materiali esplosivi rinvenuti *in loco*.

In data 4.12.2015, gli veniva diagnosticata una "*lesione ampia ulcerata confondo fibrino-lagroso, adenocarcinoma allo stomaco pT3, Nb2, Mx*", tanto da essere sottoposto a intervento di gastrectomia totale.

In data 15.04.2016 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguentemente anche dell'equo indennizzo.

La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma, il 2.12.2016, confermava la diagnosi di "*POSTUMI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI GASTRECTOMIA TOTALE IN BLOCCO CON LINFOADENECTOMIA ED OMENTECTOMIA PER ADENOCARCINOMA GASTRICO IN ATTUALE FOLLOW UP POST CHEMIOTERAPICO*".

Tuttavia, l'Amministrazione della Difesa con il provvedimento impugnato negava la dipendenza da causa di servizio, richiamando il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) n.

859842017, reso nell'adunanza n. 1487 del 30.10.2018, il quale

affermava che l'infermità *“POSTUMI DI INTERVENTO CHIRURGICO*

DI GASTRECTOMIA TOTALE IN BLOCCO CON

LINFOADENECTOMIA ED OMENTECTOMIA PER

ADENOCARCINOMA GASTRICO IN ATTUALE FOLLOW-UP

POSTCHEMIOTERAPICO” non poteva riconoscersi dipendente da

fatti di servizio, “in quanto nei precedenti di servizio dell'interessato non

risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi

neoplastica, anche considerando i periodi trascorsi in teatro operativo estero,

con funzioni logistico-amministrative ...”.

Conseguentemente, il decreto del Ministero della Difesa n. 3090, del

7.11.2018. respingeva l'istanza di riconoscimento della causa di

servizio e di equo indennizzo presentata il 15.04.2016.

1.3. In diritto, il ricorrente argomentava che, a seguito della decisione

delle Sezioni Unite assunta con ordinanza n. 4325/2014, sarebbe ormai

unanimemente riconosciuto che la Corte dei conti abbia giurisdizione

per le domande volte a far accertare la esistenza della causa di servizio,

e dunque ai fini di una sentenza dichiarativa della sussistenza del

presupposto al trattamento pensionistico privilegiato, anche a

prescindere dalla effettiva pendenza di una domanda di pensione.

Il ricorrente agiva quindi in giudizio innanzi a questo giudice per

ottenere sentenza dichiarativa della dipendenza da causa di servizio

delle patologie denunciate, che il Ministero della Difesa, datore di

lavoro, aveva negato.

La causa veniva radicata anche nel contraddittorio dell'INPS solo

poiché era necessario che la sentenza fosse opponibile anche all'ente pensionistico, ma senza alcuna domanda di condanna alle spese verso tale ente.

Nel merito, citava le diverse norme che assumerebbero valenza probante in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e segnatamente: l'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, sui soggetti equiparati alle vittime del dovere; il D.P.R. n. 243/2006; gli artt. 1904 e 1907 del decreto legislativo n. 66/2010; il D.P.R. n. 90/2010; la deliberazione del Senato del 16.03.2010, sull'istituzione della Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito.

Il provvedimento di diniego impugnato avrebbe invece acriticamente recepito *ob relationem* il parere del C.V.C.S., che a sua volta avrebbe opinato negativamente sulla base della errata conclusione della inesistenza, nei precedenti di servizio del ricorrente, di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, immotivatamente ignorando le condizioni affrontate dal ricorrente negli scenari operativi esteri in cui era stato impegnato in ben due missioni che lo avevano portato a frequentare teatri bellici.

Ad avviso del Sig.(omissis), basterebbe anche solo la comprovata frequentazione dello scenario operativo bellico per comportare la sussistenza dei requisiti.

Al contrario, la causa di servizio sarebbe stata negata sulla base del fatto che, ancorché il ricorrente sia stato pacificamente inviato in scenari operativi bellici, il C.V.C.S. aveva sostenuto l'irrilevanza di tali fatti, da una parte errando sul contenuto effettivo delle mansioni,

dall'altro ignorando la oggettiva pericolosità dell'ambiente in cui le mansioni vennero svolte.

Dopo avere richiamato una perizia di parte favorevole, parte ricorrente concludeva, previa CTU, per l'accoglimento del ricorso e con dichiarazione della sussistenza della dipendenza da causa di servizio della malattia "*postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post chemioterapico*".

2. In data 8.09.2019 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, il quale affermava che la propria condotta si era uniformata al parere n. 85984/2017, reso nell'adunanza n. 1487 del 30.10.2018, con il quale il C.V.C.S., dopo aver valutato tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa, comprensiva del processo verbale n. A21614863, del 2.12.2016, della C.M.O. di Roma, aveva ritenuto l'infermità "*Postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post chemioterapico*" non dipendente da causa di servizio e aveva respinto l'istanza dell'interessato di equo indennizzo.

L'Amministrazione della Difesa evidenziava altresì che era pendente innanzi al T.A.R. per la Campania il giudizio iscritto al R.G. n. 445/2019, presentato dal Sig.(omissis) e con il quale si chiedeva, allo stesso modo che nel presente giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato e dei provvedimenti e pareri presupposti.

Conseguentemente, con nota del 9.04.2019 il Ministero resistente richiedeva un nuovo parere al C.V.C.S. e, nelle more della emissione,

il rinvio della discussione.

Nella richiesta di riesame del 9.04.2019, il Ministero della Difesa evidenziava *“la difficoltà ... di evidenziare come l’insorgenza della patologia possa considerarsi slegata dal particolare servizio svolto dal ricorrente, circostanza tra l’altro non ben evidenziata dal suddetto parere che, tra l’altro, nell’esprimere le motivazioni a sostegno del diniego della dipendenza, si riferisce al teatro balcanico”*.

3. Con memoria presentata l’11.11.2019 si costituiva in giudizio l’INPS che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa. Chiedeva quindi l’estromissione dal giudizio che doveva proseguire esclusivamente nei confronti del Ministero della Difesa.

Nel merito, sottolineava la differenza tra la domanda di liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio e la diversa domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Nel caso di specie, l’Istituto previdenziale evidenziava di essere vincolato ai pareri tecnici emessi dai competenti organi di settore e che il provvedimento di diniego impugnato scaturiva dal mancato riconoscimento da causa di servizio delle patologie da cui il ricorrente era affetto, come attestato, con rigore logico e scientifico, dal C.V.C.S.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e, in subordine, l'applicazione della prescrizione quinquennale del diritto preteso da parte ricorrente.

4. All’esito dell’udienza del 17.12.2019, il G.M., in diversa composizione, con ordinanza n. 96/2020, interpellava l’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute al fine di acquisire un

motivato parere sul seguente quesito: *“se vada riconosciuta la dipendenza dal servizio della infermità sofferta dal ricorrente”*.

5. Con atto del 4.03.2020 si costituivano in riassunzione la Sig.(omissis) anche quale genitrice esercente la potestà genitoriale sul minore (omissis) ambedue eredi del Sig. (omissis), deceduto il 2.01.2020, successivamente ad un periodo di ricovero in presidio ospedaliero per malati oncologici.

Gli eredi intendevano riassumere la causa volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia *"postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfodnectomia ed omentectomy per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post chemioterapico"*, a fini pensionistici.

6. Nonostante i solleciti, in atti del giudizio, l'U.M.L. Salute non provvedeva a dar seguito alla citata ordinanza e, con nota prot. 20514 del 21.07.2022, comunicava la propria impossibilità ad espletare in tempi brevi l'incarico peritale, in ragione dei pensionamenti del personale medico assegnatario del fascicolo e della grave carenza di organico dell'Ufficio.

7. Con memoria del 7.10.2022, parte ricorrente richiamava la giurisprudenza amministrativa, *medio tempore* intervenuta, secondo cui per i soggetti che siano stati esposti in teatri operativi esteri si dovrebbe presumere la dipendenza da causa di servizio, salvo che il C.V.C.S. non individui una causa alternativa per la patologia.

Chiedeva quindi di valutare la possibilità di applicare la predetta metodologia anche al caso del ricorrente, considerando il fatto che, ex

art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, la causa di servizio sarebbe un *unicum*, valido identicamente sia per l'equo indennizzo (nella giurisdizione amministrativa) che per la pensione privilegiata nella giurisdizione del giudice contabile.

8. Il 14.11.2022 perveniva una memoria del Ministero della Difesa, che rappresentava come il 9.04.2019 avesse richiesto, sulla posizione del Sig.(omissis), una nuova valutazione del C.V.C.S. che, con parere n. 399232019, reso nell'adunanza n. 2697 del 27.01.2022, confermava tuttavia il precedente parere negativo.

Conseguentemente, con decreto n. 4015, del 3.11.2022, l'Amministrazione della Difesa, conformemente al nuovo parere, riconosceva come non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente e respingeva l'istanza dell'interessato di equo indennizzo. Il decreto n. 3090, del 7.11.2018, era quindi annullato.

Nella memoria si argomentava sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, chiedendone l'estromissione dal giudizio, in quanto la determinazione e la concessione del trattamento pensionistico rientrerebbero nell'esclusiva competenza dell'INPS.

In via pregiudiziale, inoltre, veniva eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, avendo il ricorrente agito in giudizio per l'annullamento del decreto n. 3090, del 7.11.2018, che respingeva la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo.

Veniva eccepita anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di

provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in quanto non sarebbe stato emesso alcun provvedimento amministrativo definitivo sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente, essendosi l'Amministrazione convenuta limitata a negare il riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.

Chiedeva anche la chiamata in causa del MEF, tenuto conto del particolare ruolo svolto dal C.V.C.S. nell'ambito del procedimento *de quo*, che vincolerebbe l'Amministrazione, che ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo.

Nel merito, le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrirebbero elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal C.V.C.S., pronunciatisi due volte.

Nel primo parere, reso nel 2017, il C.V.C.S. affermava che: *“Non risulta, infatti, dalla documentazione informativa che l'interessato, nel periodo di servizio all'estero..., sia stato sottoposto a situazioni espositive a rischio”*.

Nel secondo parere, reso nel 2019, il C.V.C.S. affermava che: *“Nella attività lavorativa così come descritta anche considerando i periodi di impiego in Afghanistan circa 4 mesi nel 2004 e circa 6 mesi nel 2006 nei quali come da integrazione del rapporto informativo egli fu adibito a soli compiti logistici non è dato ravvisare condizioni di causa o concausa efficace nel determinismo della patologia di cui al GD”*.

Le motivazioni espresse dall'organo tecnico sarebbero quindi frutto di una completa istruttoria con riferimenti a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento

effettivo dello stesso.

Né sarebbero riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver influito – anche solo in forma concausale – sull’insorgenza delle infermità.

Nell’opporsi alla richiesta di CTU, concludeva quindi: in via principale, per l’estromissione dal giudizio dell’Amministrazione della Difesa per mancanza di legittimazione passiva; in via subordinata, per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ovvero per l’inammissibilità per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.; in ulteriore subordine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e con vittoria delle spese di giudizio; in ulteriore subordine, per la chiamata in causa il MEF con condanna dello stesso alle spese di giudizio.

9. All’esito dell’udienza del 23.11.2022, il G.M., in diversa composizione rispetto al precedente, emetteva l’ordinanza n. 220/2022 con cui, in ragione dell’obiettivo difficoltà operativa in cui versava l’U.M.L. Salute, al fine di garantire una ragionevole durata del giudizio, si richiedeva il motivato parere del Collegio Medico Legale (C.M.L.) presso la sede centrale della Corte dei conti di Roma in ordine al seguente quesito: *“se la malattia "postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfodnectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post chemioterapico" sia dipendente da causa di servizio”*.

10. Con nota della Segreteria della Sezione, del 22.03.2024, veniva sollecitato il C.M.L. – Sezione Speciale presso la Corte dei conti a dare

riscontro all’ordinanza n. 220/2022 con l’emissione del richiesto parere medico-legale.

11. All’esito dell’udienza del 17.07.2024, il G.M., con ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., considerato che l’organo peritale non aveva ancora depositato il richiesto parere medico legale, vista la richiesta di parte ricorrente e sentite le parti sul punto, riteneva necessario attendere il deposito dell’elaborato peritale, assegnando contestualmente un nuovo termine per il deposito; rinviava per la trattazione all’udienza del 23.10.2024.

12. Il 25.07.2024 veniva depositato il parere medico-legale del C.M.L. presso la Corte dei conti, che concludeva nel senso che *“i postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in follow up post chemioterapico all'epoca dell'istanza prodotta dall'Ufficiale(omissis), NON sono dipendenti da causa di servizio in concordanza con il parere denegante del CVCS espressosi precedentemente al presente parere ed a valle della valutazione dei postumi non stabilizzati redatta a cura della CMO di Roma Cecchignola”*.

13. Con memoria del 30.09.2024, l’avvocato di parte ricorrente comunicava che nel separato giudizio davanti al T.A.R. per la Campania per la concessione dell’equo indennizzo era intervenuto, con sentenza n. 2564/2024, l’annullamento del diniego di dipendenza da causa di servizio e relativo parere negativo del Comitato di verifica che a sua volta era alla base della presente causa.

Osservava come le carenze del parere del Comitato di verifica avevano condotto il T.A.R. all’annullamento dello stesso insieme con il

provvedimento che tramite esso aveva negato la causa di servizio.

Parte ricorrente, richiamando il principio espresso dal T.A.R. secondo il quale i territori di missione devono presuntivamente essere alla base della patologia, contestava quindi il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che negava la sussistenza del nesso causale tra il servizio e le infermità.

Richiamando il principio della unicità di accertamento dell'articolo 12 del D.P.R. n. 461/2001 e l'art. 153 c.g.c., chiedeva di sospendere il giudizio in attesa del nuovo parere del Comitato di verifica sostitutivo di quello alla base dello stesso provvedimento di diniego di pensione oggetto del presente giudizio.

In subordine, chiedeva l'accoglimento del ricorso, previo rinnovo della perizia che presupponga l'attestata pericolosità specifica delle missioni estere.

14. All'udienza del 23.10.2024, con ordinanza a verbale ex art. 40 c.g.c., vista la sentenza del T.A.R. per la Campania, sez. VII, n. 2564/2024, che aveva annullato il parere del C.V.C.S., vista la richiesta del ricorrente di sospendere il giudizio in attesa di nuova determinazione del Comitato di verifica, ritenuto opportuno attendere la valutazione del ridetto Comitato, ed in assenza di opposizione dell'INPS, veniva rinviata la trattazione al 13.05.2025.

15. Con nota del 2.12.2024, il Ministero della Difesa depositava copia del nuovo parere del C.V.C.S., reso nell'adunanza n. 4308 del 17.10.2024, di tenore positivo quanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del Sig.(omissis).

Il suddetto parere, alla luce del riesame chiesto dall'Amministrazione in adempimento della sentenza n. 2564/2024 del T.A.R. per la Campania, concludeva nel senso *“che l'infermità POSTUMI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI GASTRECTOMIA TOTALE IN BLOCCO CON LINFOADENECTOMIA ED OMENTECTOMIA PER ADENOCARCINOMA GASTRICO IN ATTUALE FOLLOW-UP POST CHEMIOTERAPICO PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in linea con quanto sancito dalla Sentenza Tar in premessa”*.

Conseguentemente, veniva emesso – e prodotto in giudizio con la nota del 2.12.2024 – il Decreto del Ministero della Difesa n. 5160, del 2.12.2024, con cui era annullato il decreto n. 4105, del 3.11.2022 (art. 1), e riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità *“postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow-up post chemioterapico”* (art. 2).

16. All'udienza del 26.05.2025, era presente l'Avv. Fabio Basso, anche per delega dell'Avv. Andrea Bava, per parte ricorrente che concludeva chiedendo il passaggio in decisione, con condanna di controparte alle spese legali. Assenti le parti convenute.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow up post chemioterapico”*, da cui era

affetto il Sig. (omissis).

2. Il Sig.(omissis) è deceduto il 2.01.2020, come risulta dal certificato di morte emesso dall’Ufficio dello stato civile del Comune di Castelvetro sul Calore, agli atti, e il giudizio è stato ritualmente riassunto, con memoria del 4.03.2020, dalla Sig.(omissis), coniuge, anche quale genitrice esercente la potestà genitoriale sul minore (omissis), figlio.

In tal senso, come affermato dalla giurisprudenza d’appello (Corte conti, II App., sent. n. 950/2017, gli *“eredi mirano a tutelare i diritti, di carattere economico, quindi trasmissibili iure successionis, inerenti al patrimonio del dante causa, che sono già stati acquisiti prima della morte, azionabili anche in via autonoma, e non solo in sede di prosecuzione del giudizio proposto dal de cuius (Cass. Sez. n. 5261 del 29.05.1999; id. n. 10065 del 25.06.2003). In tal senso l’azione esercitata ... è perfettamente in linea con il sistema ordinamentale (artt. 456 e ss. cod. civ.)”*.

L’oggetto del presente giudizio – come risultante dalle domande di parte ricorrente agli atti - rimane quindi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del militare(omissis).

3. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni del Ministero della difesa di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del c.g.c., per assenza di una preventiva valutazione dell’Amministrazione in via amministrativa.

Deve essere in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, sulla base del consolidato orientamento del giudice della giurisdizione, rientra nelle competenze di questa Corte

anche il mero accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico (*ex multis* Cass. Sez Un, sent. n. 1306/2017).

Occorre altresì rilevare che, con sentenza n. 12/2023/QM/PRES, depositata il 17.08.2023, le sezioni riunite della Corte dei conti hanno giudicato in merito alla questione se fosse o meno ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, avesse domandato, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Si tratta di fattispecie che si attaglia anche alla vicenda del Sig.(omissis), che ha domandato a questo giudice l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto, sia in quanto tali sia in quanto finalizzate alla concessione del trattamento pensionistico, come si evince nella parte in diritto del ricorso originario proposto dal Sig.(omissis) (cfr. in particolare pag. 3 e 4 dell'atto introduttivo).

Risulta peraltro dagli atti del giudizio l'affermazione del Ministero della Difesa che attesta che in data 22.10.2019, e quindi prima del suo decesso, il Sig.(omissis) aveva presentato apposita istanza volta a

ottenere la pensione di inabilità.

Ebbene, con la citata sentenza le sezioni riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: *“È ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Alla luce dell’orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, la domanda del Sig.(omissis) è, pertanto, ammissibile (in senso analogo, Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 7/2024).

4. Va altresì disattesa la richiesta del Ministero della Difesa di evocare in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il Comitato è invero organo che svolge solo una funzione consultiva, rendendo un parere tecnico che - rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall’Amministrazione competente - ha natura endo-procedimentale ed è privo, pertanto, del requisito della immediata lesività.

5. Nel merito, va quindi verificata la dipendenza da causa di servizio delle infermità del Sig.(omissis).

Al riguardo, ai fini di una completa istruzione della causa e ai fini dell’approfondimento necessario alla soluzione della controversia, si è

ritenuto di acquisire il motivato parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, organo dotato delle indispensabili competenze tecniche.

Dopo l'avvio delle operazioni peritali il 19.06.2023 con la partecipazione del consulente di parte ricorrente, il Collegio medico legale rendeva il prescritto parere in data 25.07.2024, che concludeva nel senso che *"i postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in follow up post chemioterapico all'epoca dell'istanza prodotta dall'Ufficiale(omissis)NON sono dipendenti da causa di servizio in concordanza con il parere denegante del CVCS espressosi precedentemente al presente parere ed a valle della valutazione dei postumi non stabilizzati redatta a cura della C.M.O. di Roma Cecchignola"*.

Pur a fronte del parere negativo reso dal C.M.L., questo Giudice non può tuttavia non valorizzare – in senso opposto e assorbente - il nuovo parere del C.V.C.S., reso nell'adunanza n. 4308 del 17.10.2024.

Il suddetto parere, alla luce del riesame chiesto dall'Amministrazione in adempimento della sentenza n. 2564/2024 del T.A.R. per la Campania, concludeva nel senso *"che l'infermità POSTUMI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI GASTRECTOMIA TOTALE IN BLOCCO CON LINFOADENECTOMIA ED OMENTECTOMIA PER ADENOCARCINOMA GASTRICO IN ATTUALE FOLLOW-UP POST CHEMIOTERAPICO PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in linea con quanto sancito dalla Sentenza Tar in premessa"*.

Il nuovo parere del C.V.C.S. si diffonde sulla questione del nesso

causale, aderendo all'impostazione del T.A.R. per la Campania: "il Collegio ha quindi ritenuto sufficiente la deduzione dell'interessato di aver svolto servizio nei Paesi balcanici, non avendo l'Amministrazione provato la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva rilevanza eziologica; lo svolgimento di compiti meramente logistici in Afghanistan non è stato ritenuto dal Collegio elemento idoneo a suffragare la tesi dell'insussistenza del nesso causale, emergendo altri fattori quali l'utilizzo di acqua dei pozzi, seppure ai soli fini igienico-sanitari, con parametri non conformi alla normativa nazionale, le esplosioni causate dalla distruzione di manufatti bellici in area limitrofa alla base italiana; sulla base di tali considerazioni, il Collegio dispone che l'Amministrazione si pronunci nuovamente conformandosi ai principi su illustrati. Alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza in epigrafe, ravvisata l'impossibilità di fornire ipotesi nosologiche alternative a quelle occupazionali, si ritengono esauriti i margini di discrezionalità da parte del comitato nell'espressione di un parere sfavorevole sulla dipendenza".

A fronte del tenore inequivoco del nuovo parere del C.V.C.S. ne è conseguito il nuovo Decreto del Ministero della Difesa n. 5160, del 2.12.2024, con cui è stato annullato il decreto n. 4105, del 3.11.2022 (art. 1), e riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità del Sig.(omissis) "postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale in blocco con linfadenectomia ed omentectomia per adenocarcinoma gastrico in attuale follow-up post chemioterapico" (art. 2).

Nel decreto ministeriale si fa riserva di liquidare, con successivo provvedimento, l'equo indennizzo non appena l'infermità venga

ritenuta ascrivibile a categoria.

Ma tale affermazione va letta alla luce del disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001 ("Unicità di accertamento") che stabilisce che *"Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"*.

Da questo punto di vista, pertanto, l'unicità dell'accertamento disposto dal C.V.C.S. e dal Ministero della Difesa costituisce presupposto fondante rilevante anche per la concessione delle provvidenze economiche previste dal D.P.R. n. 1092/1973 quanto al trattamento pensionistico privilegiato.

Questo giudice pertanto non può che prendere atto della determinazione ministeriale volta a riconoscere il bene della vita chiesto con il ricorso da parte del Sig.(omissis) e poi dai suoi eredi, e cioè l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da egli lamentate.

Pertanto, nei termini suesposti il ricorso è fondato e va accolto.

6. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio, sono poste a carico del Ministero della difesa; considerata l'attività defensionale svolta, le stesse si quantificano in euro 1.500, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71974	
	il ricorso.	
	Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di	
	giudizio che si quantificano in euro 1.500, oltre IVA, CPA e accessori	
	nella misura di legge.	
	Fissa in 60 giorni i termini per il deposito della presente decisione.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 26.05.2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 28.07.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	21	

decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale